



CITTA' di PIAZZOLA sul BRENTA

PROVINCIA DI PADOVA

C.a.p. 35016
Tel (049) 9697911
Fax (049) 9697930
E-Mail: lavoripubblici@comune.piazzola.pd.it

Cod. Fisc. 80009670284
P.ta IVA 00962850285

OGGETTO: ORDINANZA SINDACALE: CHIUSURA DEGLI IMPIANTI SPORTIVI ALL'APERTO, PUBBLICI E PRIVATI, RICADENTI NEL TERRITORIO COMUNALE A CAUSA DELL'ALLERTA PER RISCHIO IDROGEOLOGICO E IDRAULICO.

Prot. n.
del 29.10.2018

ORDINANZA N° 5/2018

IL SINDACO

CONSIDERATA l'eccezionale ondata di maltempo che da giorni sta interessando tutto il territorio regionale del Veneto e per la quale è previsto un consistente aumento del livello dei fiumi, tra cui il Fiume Brenta, e il conseguente rischio di allagamenti;

RAVVISATA la necessità di salvaguardare la sicurezza e l'incolumità pubblica dando corso, in via precauzionale, con decorrenza immediata, alla chiusura temporanea degli impianti sportivi all'aperto, pubblici e privati, presenti nel territorio comunale di Piazzola sul Brenta;

Visto l'art. 54 del D.lgs. 267/2000 ai sensi del quale il Sindaco quale Ufficiale del Governo adotta con atto motivato provvedimenti, anche contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, a fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana;

VISTI l'art. 50 del D.Lgs. 267/2000;

VISTA la legge 225/92 e ss.mm. ii.;

ORDINA

con decorrenza immediata, la chiusura degli impianti sportivi all'aperto, pubblici e privati, del nostro territorio comunale.

DISPONE

che la presente ordinanza:

- sarà pubblicata all'albo pretorio comunale on-line e nel sito istituzionale del Comune di Piazzola sul Brenta www.comune.piazzola.pd.it ;

- di trasmettere la presente ordinanza:

- 1) al Comando Stazione Carabinieri di Piazzola sul Brenta;
- 2) al Comando di Polizia Locale;
- 3) al Responsabile dell'Area Tecnica LL.PP./Manut. ed Ecologia-SEDE;
- 4) al Responsabile dell'Area Affari Generali – SEDE;
- 5) alle Associazione Sportive

AVVERTE

- che ai sensi dell'art. 3, quarto comma, della L. 07.08.1990 n. 241 contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. Veneto nel termine di 60 giorni (L. 06.12.1971 n.

1034) o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio;

- che ai sensi gli artt. 7 bis e 50 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" per l'inottemperanza al divieto imposto dalla presente ordinanza è prevista una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00.

Piazzola sul Brenta, li 29/10/2018

IL SINDACO
avv. Enrico Alfonso Michele Zin

